



**CITTÀ DI JESOLO**



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2016/25 DEL 11/04/2016

ASSEGNATA AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE

**OGGETTO:** SECONDA VARIANTE ALLE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO AMBITI 2,3,4,5,6,7 DENOMINATO "CAMPANA": ADOZIONE.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA**

**PREMESSO** che:

- il comune di Jesolo è dotato di piano regolatore generale (PRG), approvato dalla giunta regionale veneta con delibera n. 3425 del 04/08/1977, mentre la strumentazione urbanistica ora vigente per l'intero territorio risulta quella successivamente approvata con provvedimenti della giunta regionale n. 2652 del 04/08/2000, n. 1979 del 19/07/2002, n. 1145 del 18/04/2003, n. 812 dell'08/04/2008 e con provvedimento di consiglio comunale n. 56 del 10/04/2007 e con gli ulteriori provvedimenti della giunta regionale n. 3313 del 03/11/2009 e n. 1334 dell' 11/05/2010;
- che con delibera di consiglio comunale n. 80 del 21/05/2007 è stato approvato, con prescrizioni, il piano particolareggiato di iniziativa pubblica per gli ambiti di progettazione unitaria n. 2-7 denominato "Campana", redatto ai sensi dell'art. 19 L.R. 11/2004 e con delibera n. 275 del 30.09.2008 è stato preso atto degli elaborati modificati e concluso il procedimento di approvazione;
- che con delibera di giunta comunale n. 345 del 04/12/2012 è stata approvata la variante alle norme tecniche di attuazione relative al piano particolareggiato denominato "Campana".

VISTE le proposte di variante al piano particolareggiato presentate in data 30/09/2015 al prot. 59626 dallo studio associato ANK di San Dona' di Piave, e in data 18/01/2016 prot. n. 2359 dalla ditta Novaplan s.r.l. di Eraclea (VE), funzionali ad una progettazione di elevato livello dal punto di vista qualitativo/ambientale e dell'efficienza energetica.

CONSIDERATO che le proposte di variante presentate si compongono di alcune modifiche agli art. 7 e 16 del testo attuale delle norme tecniche di attuazione vigenti del piano particolareggiato, ed in particolare:

- Art. 7 comma 11: modifica le modalità di applicazione della distanza minima tra pareti fronteggianti anche se finestrate, dello stesso fabbricato, pari a metri 6,00;
- Art. 7 comma 12: per il macrolotto n. 16 del comparto 4, si specifica che la norma relativa alle distanze tra costruzioni non si applica per gli elementi architettonici individuati come "portico", con profondità media di metri 2,50, che non costituiscono volume urbanistico;
- Art. 16 comma 2: modifica il rispetto delle scelte di materiali e le modalità di intervento per le nuove costruzioni;
- Art. 16 comma 3 lett. a): modifica le recinzioni degli spazi scoperti non devono essere superiori a cm. 50,00;
- Art. 16 comma 7: modifica la progettazione interna ai lotti in corrispondenza di incroci e curve, che a garanzia della sicurezza stradale, deve rispettare la distanza minima di ml. 3,00.

VISTO il parere del settore edilizia privata rilasciato in data 03/03/2016 prot. n. 13088.

VISTI i pareri espressi dalla giunta nelle sedute del 06/10/2015, del 15/12/2015 e del 15/03/2016.

RITENUTO che la proposta di variante è da considerarsi accoglibile per quanto riguarda le modifiche richieste e per quelle necessarie per renderle adeguate al regolamento edilizio vigente.

PRESO ATTO che la richiesta di variante alle N.T.A. del piano particolareggiato per gli ambiti 2,3,4,5,6,7, viene accolta e riformulata nel seguente allegato, come di seguito specificato:

|        |                                         |                |
|--------|-----------------------------------------|----------------|
| All. 1 | Norme Tecniche di Attuazione - Variante | Prot. 16/22518 |
| All. 2 | Norme Tecniche di Attuazione - Variante | Prot. 16/22518 |

VERIFICATA la compatibilità urbanistica e normativa della variante rispetto alle previsioni del piano regolatore generale.

DATO ATTO che la presente variante al piano urbanistico attuativo, approvato in data antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 174 del 10.10.2012, che ha modificato l'art.49 d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, in quanto non modifica in modo sostanziale le opere di urbanizzazione ivi previste.

VISTA la l. r. 27/06/1985, n.61 e ss. mm.

VISTA la l. r. 23/04/2004, n.11 e ss. mm.

#### PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) di adottare la variante alle N.T.A. del piano particolareggiato denominato "Campana" accogliendo le proposte presentate, in data 30/09/2015 prot. 59626, dallo studio associato ANK di San Dona' di Piave, e in data 18/01/2016 prot. n. 2359 dalla ditta Novaplan s.r.l. di Eraclea (VE), redatto dall'unità organizzativa urbanistica e cartografico e costituito dai seguenti elaborati:

|        |                                         |                |
|--------|-----------------------------------------|----------------|
| All. 1 | Norme Tecniche di Attuazione - Variante | Prot. 16/22518 |
| All. 2 | Norme Tecniche di Attuazione - Variante | Prot. 16/22518 |

- 3) di approvare le prescrizioni contenute nei pareri dell'unità organizzativa edilizia privata, della giunta nelle sedute del 06/10/2015, del 15/12/2015 e del 15/03/2016 recepiti negli elaborati allegati alla variante;
- 4) di dare atto che gli elaborati del piano particolareggiato in oggetto sono coerenti con quanto previsto dall'art. 19 della l.r. 23/04/2004 n.11;
- 5) di indicare l'unità organizzativa urbanistica e cartografico quale ufficio incaricato di espletare le procedure connesse al deposito, alla pubblicazione e raccolta delle osservazioni relative alla variante al piano particolareggiato, secondo le modalità previste dall'art. 20 della l.r. 23/04/2004, n.11.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA  
Arch. Renato Segatto

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.